



COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

(Provincia del Sud Sardegna) Rep. n° **/2022**

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO, TERRE D'ACQUA E PIETRA"

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA
PERMANENTE DI MODELLISMO DEI TRENI – TRENINO VERDE – 1° STRALCIO
MUSEO DEL VIAGGIO - COMUNE DI MANDAS – AFFIDAMENTO LAVORI EDILI**

CUP: D79E19000350005

CIG: 9438497E1C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventidue, addì XX del mese di XX, in Isili nella sede della
Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo", col sottoscritto Dr. Sogos
Giorgio, Segretario dell'Ente, che partecipa da remoto in video conferenza,
abilitato a ricevere e rogare contratti in forma pubblico-amministrativa,
nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del TUEL,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, senza l'assistenza dei testimoni, per
averne le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono
comparsi, personalmente, previa identificazione attraverso la verifica dei
documenti:

1) – Dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri, nata a Sassari il 17.09.1957, che
interviene nel presente atto giusto provvedimento del Presidente n° 7 del
01.07.2022, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Comunità
Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo" C.F. n° 90000040916, ai sensi dell'art.
107, 3° comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

	locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
	2) – Sig. XX nat_ a XX (XX) il XX/XX/XXXX, residente a XX, Via XX n°XX, C.F	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di rappresentante legale dell’impresa XX con	
	sede a XX, XX n°3, con Partita IVA XX.	
	Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui	
	identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a	
	termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il	
	presente contratto.	
	PREMESSO CHE	
	--con Deliberazione della Giunta Comunitaria n° 40 del 05/07/2022 è stato	
	approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Ed Economica e il Progetto	
	Definitivo-Esecutivo delle opere in oggetto predisposti dal tecnico incaricato	
	Arch. Stella Antonello , redatti in conformità alle disposizioni impartite	
	dall’Amministrazione Comunitaria, dell’importo complessivo lordo a base	
	d’asta di Euro 117.891,00 IVA legale esclusa, di cui Euro 114.891,00 per lavori	
	e forniture a copro e a misura soggetto a ribasso, ed Euro 3.000,00 per Oneri	
	per la Sicurezza non soggetti a ribasso.	
	-con la Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e	
	Territorio (S.S.E.T.) n° 216 (n°337 RG) del 24/10/2022 veniva indetta la	
	procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016, così come	
	derogato dalla L. 120/2020 per l’affidamento in appalto delle opere che, stante	
	la specificità delle stesse, sono state suddivise in due macro interventi e	
	precisamente:	
	intervento A1 (lavori edili), A2 (fornitura arredi e allestimenti).	
	Le opere previste nel presente contratto sono quelle relative all’intervento A1	

	– opere edili , per le quali si è proceduto individuando gli operatori economici	
	da invitare tramite RdO sulla piattaforma di e-procurement della Regione	
	Autonoma della Sardegna “Sardegna CAT”, nella categoria OG1 prevalente , ai	
	quali è richiesto di presentare offerta, secondo il criterio del minor prezzo,	
	inferiore a quello posto a base di gara, approvando nel contempo i relativi	
	allegati di gara, all’uopo predisposti.	
	-dal Verbale di gara redatto in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, in	
	data XX/XX/2022 , alle ore XX:XX , relativo alle operazioni di apertura delle	
	“buste Economiche” contenenti le offerte formulate dagli operatori invitati,	
	risulta affidatario l’operatore economico XX, con Partita IVA XX .	
	-con Determinazione del Responsabile del S.S.E.T. n° XX del XX/XX/2022 :	
	a) si approvavano contestualmente i verbali generati dalla piattaforma	
	Sardegna CAT;	
	b) si provvedeva ad approvare la proposta di Aggiudicazione in via definitiva	
	dell’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, all’operatore economico XX ,	
	nel proseguo denominata “Appaltatore” ;	
	- tale Determinazione è divenuta efficace a seguito della comprovata verifica	
	del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’Impresa	
	aggiudicataria richiesti in sede di gare.	
	-l’appaltatore ha provveduto, in esecuzione dell’art. 103 del D. Lgs.	
	18.04.2016, n° 50, all'onere della seguente cauzione (conformi allo schema	
	tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n° 31):	
	A) - garanzia fidejussoria del 10 per cento dei lavori (ridotta del 50% ai sensi	
	dell’art.93 del DL 50/2016 in quanto “micro impresa”), mediante polizza fidejussoria	
	assicurativa n° XX del XX/XX/2022 prestata dalla Compagnia XX , Agenzia di XX n° XX	

	per la garanzia di € XX,00 ; la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte	
	le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle	
	somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione	
	finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La	
	garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione	
	appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della	
	garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'esecutore; lo svincolo della suddetta polizza avverrà secondo	
	le disposizioni contenute all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;-	
	B) idonea polizza assicurativa n° XXX del XX/XX/2022 prestata dalla Compagnia XX ,	
	Agenzia di XX n° XX nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), avente le	
	seguenti coperture:	
	a) somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:	
	partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al	
	netto degli importi di cui alle partite 2 e 3;	
	partita 2) per le opere preesistenti: euro 15.000,00;	
	partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 5.000,00;	
	b) La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso	
	di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.	
	c) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi	
	(R.C.T.) è stipulata per un massimale di euro 500.000,00.	
	Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto	

	o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.	
	Le precedenti garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva	
	anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	La copertura assicurativa di cui alla presente lettera B) cessa alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato;	
	- sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli	
	estremi di aggiudicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e che si	
	è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, così	
	come era stato indicato nella Lettera di invito relativa alla gara di appalto;	
	- l'appaltatore ha confermato l'insussistenza della causa di esclusione di cui	
	all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare	
	con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso	
	contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti	
	indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di pubblico impiego;	
	- le parti dichiarano di accettare totalmente ed incondizionatamente il patto di	
	integrità, come allegato alla documentazione di gara e, anche se non	
	materialmente, al presente contratto, approvato con Protocollo di Intesa	
	stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e	
	Transparency International Italia in data 15.06.2015;	
	- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto	
	la reciproca volontà di obbligarsi.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO	

	1) - di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa.	
	Sono parte integrante del presente Atto i seguenti documenti, anche se	
	materialmente non allegati:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo;	
	- il Piano di Sicurezza e coordinamento;	
	- tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo;	
	- il cronoprogramma dei lavori;	
	- le polizze di garanzia.	
	- il patto di integrità.	
	La Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo CONCEDE in appalto	
	all'impresa XX che, come sopra rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori	
	in oggetto, secondo le prescrizioni tecniche e normative di cui al Capitolato	
	Speciale d'Appalto e al presente Contratto.	
	2) - Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi Euro XX , di cui Euro	
	XX per lavori a misura ed Euro 1.800,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti	
	a ribasso, così determinato dall'applicazione del ribasso pari al XX,XX %	
	sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.	
	3) - Ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 è ammessa la revisione dei prezzi, di cui	
	all'art. 106 comma 1 lettera a) del DLgs 50/2016, nei limiti delle risorse	
	appositamente accantonate per imprevisti così come definito al comma 7 del	
	suddetto art. 29 del DL 4/2022.	
	4) – Non è previsto alcun pagamento all'Appaltatore in acconto;	
	5) - La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo e a misura ; agli importi	
	degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei	
	lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza. In	

	caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo	
	rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno	
	applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte	
	della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii.). Il pagamento dei	
	corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato all'acquisizione del	
	documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione	
	acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.	
	6) – Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni 90	
	(novanta) , naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del	
	verbale di consegna dei lavori stessi. La penale per ogni giorno naturale	
	consecutivo di ritardo (non giustificato dall'amministrazione appaltante) oltre	
	il termine finale predetto, é fissata nella misura di € xx,xx pari allo 1,0 ‰	
	(uno/00) per mille dell’importo netto contrattuale dei lavori, oltre a rimborso	
	spese per protratta direzione e sorveglianza. Potranno tuttavia essere disposte	
	sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le	
	modalità previste dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016; nelle ipotesi di sospensioni	
	illegittime il danno subito dall’Appaltatore sarà quantificato secondo i criteri	
	indicati dall’art. 107 del citato D. Lgs. 50/2016. Potranno infine anche essere	
	concesse, su richiesta dell’Appaltatore e per cause a lui non imputabili,	
	proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 previa	
	Determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei	
	Lavori.	
	7) L’eventuale risoluzione del presente Contratto per cause imputabili	
	all’appaltatore (es: penali maturate superiori all’importo massimo, reati	
	accertati, grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo), viene	

	valutata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni previste	
	dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Resta inoltre fermo il diritto della Comunità	
	Montana di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei	
	lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,	
	nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il pagamento	
	complessivo resta determinato secondo le modalità previste dall'art. 109 del	
	D. Lgs. 50/2016.	
	8) – L'appaltatore dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il	
	quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
	imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e	
	risultanti, oltre che dalla Lettera Invito alla gara, dal Capitolato Speciale	
	d'Appalto e dagli atti tecnici che si conservano agli atti della Comunità	
	Montana.	
	9) - Per quanto non previsto nel presente Atto e negli atti ad esso allegati, le	
	parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice	
	Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (approvato con	
	D.M. LL.PP. 19.4.2000, n° 145 per quanto applicabile) del D. Lgs. 18.04.2016, n°	
	50 e successive modificazioni e integrazioni, ed al Regolamento per la	
	Contabilità Generale dello Stato, per quanto ancora applicabile che si	
	intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti	
	medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Le parti concordano che,	
	in merito alla trattazione delle eventuali riserve iscritte dall'impresa negli atti	
	contabili, troveranno applicazione le norme attinenti già contemplate nel D.M.	
	49/2018.	
	10) - Il conferimento del presente appalto è stato consentito previa	

	acquisizione delle dichiarazioni, sottoscritte dall' appaltatore con le modalità di	
	cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in cui gli interessati	
	attestano, ai sensi del combinato disposto dagli art. 89 comma 1 e 92 comma 3	
	del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., che nei propri	
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di	
	cui all'art. 67 dello stesso Decreto. Le parti danno atto che il presente	
	contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, dovendo la Stazione	
	Appaltante recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle	
	opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del	
	rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dalla prescritta	
	comunicazione antimafia, in corso di acquisizione, emerga la sussistenza di	
	cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto oppure	
	quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati	
	successivamente alla stipula del contratto;	
	11) - Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto,	
	l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni	
	dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
	salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza,	
	sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per	
	cento. All'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del	
	Procedimento provvede ad inoltrare la richiesta del DURC allo Sportello Unico	
	Previdenziale. L'Amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere	
	sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli	

	enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le	
	ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non	
	abbiano comunicato all’Amministrazione Committente eventuali	
	inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta	
	del Responsabile del Procedimento.	
	12) - I lavori di cui al presente Contratto non possono essere soggetti a	
	variante, se non nei casi e limiti, previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs.	
	18.04.2016 n° 50. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere	
	attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo	
	diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo	
	dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo	
	restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi	
	per i lavori medesimi. Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali e di	
	progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con	
	quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni normative in materia.	
	13) - I termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto, nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di	
	pieno diritto, senza obbligo per la Comunità Montana della costituzione in	
	mora dell'appaltatore.	
	14) - A tutti gli effetti del presente Contratto l'appaltatore elegge domicilio	
	presso la Sede Comunitaria. Le notificazioni e le intimazioni verranno	
	effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Qualsiasi comunicazione	
	fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Direttore dei Lavori	
	o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente	

	all'appaltatore.	
	15) - L'appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che	
	il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con	
	materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro	
	accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le	
	modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n.	
	145/2000. Qualora si verifichino danni ai lavori, causati da forza maggiore,	
	questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza,	
	entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Le modalità	
	di calcolo sono quelle previste dall'art. 20 del D.M. n. 145/2000.	
	16) - Ai sensi delle disposizioni normative in materia, l'appaltatore si obbliga:	
	a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura	
	dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa	
	Edile), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei	
	versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della	
	contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in	
	vigore;	
	17) Ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n° 81, l'appaltatore si obbliga ad	
	ottemperare a tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed in particolare al	
	rispetto ed applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che	
	forma parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente	
	allegato. Le violazioni del PSC, per responsabilità dell'appaltatore, previa	

	costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.	
	18) In ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili trovano	
	applicazione i termini e le procedure previste dall'art. 205 del D. Lgs	
	18.04.2016, n° 50;	
	19) In caso di controversia, ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art.	
	205 del D. Lgs 18.04.2016, n° 50, e l'appaltatore confermi le riserve, la	
	definizione della stessa sarà demandata all'Autorità Giudiziale del Foro di	
	Cagliari. Qualunque sia l'importo della controversia, i relativi verbali sono	
	trasmessi all'Osservatorio a cura del Responsabile del Procedimento. E' esclusa	
	la clausola compromissoria.	
	20) L'Ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in	
	consegna anticipata, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, per	
	occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni	
	previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.	
	21) Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
	dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50, fatto salvo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia (in caso di cessione di	
	azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai	
	soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	Per la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto d'Appalto trovano	
	applicazione le norme vigenti in materia e, in particolare, l'art. 106 comma 13	
	del D. Lgs. 18.04.2016, N° 50.	
	22) L'Appaltatore, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma	
	8 della Legge 13.08.2010, n° 136 assume l'obbligo di tracciabilità finanziaria di	
	cui alla citata Legge, restando inteso che, qualora le transazioni finanziarie	

derivanti dal presente Contratto non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane, lo stesso verrà immediatamente risolto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura del Governo territorialmente competente.

23) - Tutte le spese contrattuali, nascenti dal presente Contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, pubblicità, nessuna esclusa od eccettuata, nonché quelle relative agli eventuali contributi per le Casse di Previdenza dei propri professionisti sono a carico dell'Impresa appaltatrice giusto art. 8, D.M. 19.4.2000, n. 145.

24) Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente Contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., a carico della Comunità Montana, nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40.

Io sottoscritto, Segretario Comunitario, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo digitalmente insieme a me Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO

F.to digitalmente

Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri

L'APPALTATORE

F.to digitalmente

Sig.XXX

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to digitalmente Dott. Giorgio Sogos